

POLIZZA N. 2408585			Cod. ramo 8151		Cod. Agenzia 022 / 011		Cod. Produttore	
CONTRAENTE ECORETRAS SRL							Cod. BS45548	
VIA ANDITO BEDESCO N.14/16 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG I								
							Cod. Fisc. 02556490163	
BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 00147 ROMA RM I							Cod. NE1295117	
							Cod. Fisc. 97047140583	
CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 5 / CLASSE D.***** LA PRESENTE POLIZZA E' RIDOTTA DEL 40% AI SENSI DELL'ART.212 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006.=								
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO								
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 185.924,48 diconsi CENTOOTTANTACINQUEMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/48#								
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA							Fraz.	Val.
Anni 7	Mesi 0	Gorni 0	Dal 04/04/2024	Al 04/04/2031			///	EUR
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte			Totale	
Eur 2.262,61	Eur 226,27	Eur 0,00		Eur 311,12			Eur 2.800,00	
PROROGHE EVENTUALI a partire dal								
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte			Totale	
Emessa ad un unico effetto in BRESCIA il 04/04/2024								
IL GARANTE				IL CONTRAENTE				
				Firmato digitalmente da: Marco Gamba Luogo: Sotto Il Monte Data: 04/04/2024 14:04:54				
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del Contratto devono essere inoltrati in forma scritta a Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Lorenteggio, 240 - 20147 - Milano - E-mail: reclami@coface.it -PEC: coface@pec.coface.it. La Compagnia si impegna a fornire riscontro al reclamante nel termine di legge previsto di 45 giorni decorrenti dal ricevimento del reclamo all'indirizzo indicato. Si precisa che è comunque fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS qualora non si riceva dalla Compagnia alcuna risposta nel termine sopra indicato, o si riceva una risposta ritenuta non soddisfacente.								
Coface si impegna a tutelare i dati personali eventualmente conferiti come previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani ed europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni relative alla protezione dei dati personali sono disponibili all'indirizzo web https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR								
QUIETANZA DI PAGAMENTO								
Si dichiara che il premio diEur 2.800,00..... è stato incassato il								

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Polizza n° 2408585

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Premesso

1) Che l'Impresa ECORETRAS SRL, con sede in VIA ANDITO BEDESCO N.14/16 - 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) - C.F. 02556490163 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe D, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i.;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni, in conseguenza dell'attività svolta;

Ciò premesso

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa ECORETRAS SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 185.924,48 (Euro CENTOOTTANTACINQUEMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/48#), secondo quanto previsto per la categoria 5 classe D di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999 e s.m.i a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

Art. 1 - Delimitazione della garanzia. La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

ST. N. 0

Art. 2 - Efficacia della garanzia. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avuta notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Art. 3 - Durata della garanzia. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

Art. 4 - Facoltà di recesso. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 8 - Surrogazione. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 - Foro competente. In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in BRESCIA il 04-04-2024.

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Firmato digitalmente da: Marco Gamba
Luogo: Sotto Il Monte
Data: 04/04/2024 14:04:54

Seguito polizza n° 2408585

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E L'IMPRESA CONTRAENTE

Art. 11 – Premio – Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata – La Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, mancato e/o ritardato pagamento di dipendenti, fornitori, banche ed altre istituzioni finanziarie, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali o commerciali non tempestivamente sanati, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale), nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- modifica, senza preventiva approvazione da parte del Garante, dell'assetto societario e del capitale di controllo esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;
- avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente;
- mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Art. 13 – Disciplina delle somme versate – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Art. 14 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso – La Società potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato alla Società e a darne tempestiva comunicazione alla Società stessa.

La Società non è tuttavia tenuta ad informare preventivamente il Contraente e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede. Contraente e Coobbligati si impegnano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

Art. 15 – Informativa – Il Contraente riconosce alla Società il diritto di chiedere al Beneficiario notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si **impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.**

Art. 16 – Protezione dei dati personali - La Società si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo <https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR>.

Art. 17 – Anticorruzione- Le Parti dichiarano e garantiscono: **di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo.**

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di **recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.**

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società.

In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito.

Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.

Art. 18 – Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità.

In tale ipotesi, „che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.

Art. 19- Imposte e tasse – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 20- Forma delle comunicazioni alla Società – Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente **con lettera raccomandata A/R** alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Seguito polizza n° 2408585

Art. 21- Foro competente – In caso di controversia fra la Società e il Contraente , il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto o quella dove ha sede il Contraente o il Beneficiario.

Emessa in BRESCIA il 04-04-2024

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Firmato digitalmente da: Marco Gamba
Luogo: Sotto Il Monte
Data: 04/04/2024 14:04:56

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la sottoscritta Impresa Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione

Art. 4 –Recesso della Società – effetti;

Art. 11 – Premio alla firma fisso e non rimborsabile anche in caso di minor durata.

Art. 12 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;

Art. 13 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;

Art. 14 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 17 – Impegni anticorruzione – Facoltà di recesso della Società – obbligo di versamento anticipato del massimale – rinuncia alle eccezioni

Art.18 – Sanzioni internazionali – Obbligo del Contraente di liberare la polizza – Facoltà della Società di intimare sospensione o recesso al Beneficiario – rinuncia alle eccezioni e al risarcimento

Art. 20 – Comunicazioni

Art. 21 – Foro competente

BRESCIA , 04-04-2024

L'IMPRESA

Firmato digitalmente da: Marco Gamba
Luogo: Sotto Il Monte
Data: 04/04/2024 14:04:55

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE